REGOLAMENTO (CEE) N. 3551/73 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 364/73 che stabilisce per i nuovi Stati membri misure speciali per quanto riguarda lo zucchero bianco utilizzato nell'industria chimica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica (1), firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 63, paragrafo 1, dell'atto (2) ad esso allegato, in appresso denominato « atto »,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1928/73 (4), in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 364/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, che stabilisce per i nuovi Stati membri misure speciali per quanto riguarda lo zucchero bianco utilizzato nell'industria chimica (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 1768/73 (6), ha in particolare previsto per vari prodotti dell'industria chimica a base di zucchero fabbricati sinora nei nuovi Stati membri il beneficio, a titolo transitorio e a determinate condizioni, del regime comunitario vigente in materia ; che i motivi che hanno giustificato l'adozione di tale misura rimangono tuttora validi ; che pertanto nella prospettiva di una soluzione definitiva al riguardo, occorre prorogare detto regime transitorio sino alla data limite di applicazione indicata all'articolo 63, paragrafo 1 dell'atto, attualmente il 31 gennaio 1974, la quale si sostituisce con quella stabilita dal Consiglio in caso di applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 63 dell'atto ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 364/73 è sostituito dal seguente testo :

« 1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito accordano ugualmente, sino alla data limite d'applicazione delle misure transitorie di cui all'articolo 63, paragrafo 1 dell'atto, le restituzioni alla produzione previste dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 765/68, anche per i prodotti di base utilizzati nella fabbricazione dei prodotti chimici che figurano nell'allegato. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(4) GU n. L 199 del 19. 7. 1973, pag. 7.
(5) GU n. L 39 del 12. 2. 1973, pag. 22.
(6) GU n. L 177 del 30. 6. 1973, pag. 14.